



## COMUNICATO UFFICIALE N. 139 DEL 4 aprile 2019

### A) RISULTATI DI GARE

Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in esito all'esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:

#### **SERIE BKT**

##### **Gare del 2-3 aprile 2019 - Dodicesima giornata ritorno**

Benevento-Carpi 3-1  
Crotone-Perugia 2-0  
Hellas Verona-Brescia 2-2  
Lecce-Cosenza 3-1  
Livorno-Cremonese 1-3  
Padova-Ascoli 1-2  
Pescara-Palermo 3-2  
Spezia-Salernitana 2-1  
Venezia-Cittadella 1-1

### B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo avv. Emilio Battaglia, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Carlo Moretti, nel corso della riunione del 4 aprile 2019, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

" " " N. **61**

#### **SERIE BKT**

##### **Gare del 2-3 aprile 2019 - Dodicesima giornata ritorno**

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:

139/356



LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE B

Via I. Rosellini, 4 - 20124 Milano  
T +39.02.699910.1 r.a. - F +39.02.69001460  
C.F. 97557110158 - P.IVA 07112250969



a) **SOCIETA'**

*Il Giudice sportivo,*

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso della dodicesima giornata ritorno sostenitori delle Società **Ascoli, Brescia, Crotone, Hellas Verona, Lecce, e Venezia** hanno, in violazione della normativa di cui all'art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);

considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente,

**delibera**

di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.

\* \* \* \* \*

Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. **CROTONE** per avere un suo sostenitore, al 36° del secondo tempo, attinto con uno sputo sulla spalla l'allenatore della squadra avversaria; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13, comma 1 lett. b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. **COSENZA** per avere suoi sostenitori, al 15° del secondo tempo, lanciato una bottiglia di plastica nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13, comma 1 lett. b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 3.000,00: alla Soc. **LIVORNO** per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato tre petardi ed un fumogeno nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13, comma 1 lett. b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. **BENEVENTO** per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, acceso alcuni fumogeni nel proprio settore; sanzione attenuata ex art. 12 n. 3 in relazione all'art. 13, comma 1 lettera b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

b) **CALCIATORI**

**CALCIATORI NON ESPULSI**

**SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA**

**AKPA AKPRO Jean Daniel** (Salernitana): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

**LUCI Andrea** (Livorno): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

**MORA Luca** (Spezia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).

**NDOJ Emanuele** (Brescia): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Decima sanzione).

### **PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA**

#### **AMMONIZIONE**

#### **OTTAVA SANZIONE**

**FARAONI Marco Davide** (Hellas Verona)

#### **AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)**

**DJURIC Milan** (Salernitana)

### **PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSAIO**

#### **AMMONIZIONE**

#### **UNDICESIMA SANZIONE**

**TONALI Sandro** (Brescia)

#### **OTTAVA SANZIONE**

**DIAMANTI Alessandro** (Livorno)

**ROMAGNOLI Simone** (Brescia)

**STRIZZOLO Luca** (Cremonese)

#### **SETTIMA SANZIONE**

**ARINI Mariano** (Cremonese)

**DRAGOMIR Vlad Mihai** (Perugia)

**MURAWSKI Radoslaw Pawel** (Palermo)

#### **SESTA SANZIONE**

**JALLOW Lamin** (Salernitana)

#### **AMMONIZIONE CON DIFFIDA (QUARTA SANZIONE)**

**GASBARRO Andrea** (Livorno)

**SCOGNAMIGLIO Gennaro** (Pescara)

#### **TERZA SANZIONE**

**SODDIMO Danilo** (Cremonese)

**ZANELLATO Niccolo** (Crotone)

SECONDA SANZIONE

**BUONAIUTO Cristian** (Benevento)  
**CASTROVILLI Gaetano** (Cremonese)  
**DIAW Davide Djily** (Cittadella)  
**EMPEREUR Alan** (Hellas Verona)  
**FORNASIER Michele** (Venezia)  
**KRESIC Anton** (Carpi)

**PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO**

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (NONA SANZIONE)

**JAJALO Mato** (Palermo)

AMMONIZIONE

SESTA SANZIONE

**BALZANO Antonio** (Pescara)  
**MANCUSO Leonardo** (Pescara)

TERZA SANZIONE

**PIRRELLO Roberto** (Palermo)

AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 1.500,00 (SECONDA SANZIONE)

**MONACHELLO Gaetano** (Pescara): per avere simulato di essere stato sottoposto ad intervento falloso in area di rigore avversaria.

SECONDA SANZIONE

**SAMPIRISI Mario** (Crotone)

c) **ALLENATORI**

AMMONIZIONE CON DIFFIDA

**SPINOSA Pietro** (Livorno): per avere, al 39° del primo tempo, alzandosi dalla panchina aggiuntiva, contestato platealmente una decisione arbitrale; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.

AMMONIZIONE

**SICIGNANO Vincenzo** (Palermo): per avere, al 41° del primo tempo, contestato una decisione arbitrale.

**d) OPERATORI SANITARI**

**AMMONIZIONE CON DIFFIDA**

**RUSSO Pasquale** (Livorno): per avere, al 39° del primo tempo, alzandosi dalla panchina aggiuntiva, contestato platealmente una decisione arbitrale; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.

Il Giudice Sportivo: *avv. Emilio Battaglia*

" " "

---

Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

PUBBLICATO IN MILANO IL 4 APRILE 2019

IL PRESIDENTE  
*avv. Mauro Balata*